

CIRCOLARE N. 01/2011
 Vicenza, 11 Gennaio 2011

A tutti i Clienti
 Loro sedi

OGGETTO : Novità introdotte dal Patto di stabilità (ex legge finanziaria).

La Finanziaria 2011 (patto di stabilità 2011 – 2013) **approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2010**, ha introdotto tra le altre le sotto riportate novità di carattere fiscale.

Accertamenti fiscali (articolo 1, commi 17-22).

Dal **1° Febbraio 2011** entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con **aumenti nelle sanzioni** previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Le principali novità le riportiamo nella **Tabella Riassuntiva** qui di seguito esposta

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2011	SANZIONE APPLICABILE FINO AL 31 GENNAIO 2011
Omesso versamento art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b) può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3,00%	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%) pari al 2,50%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) pari al 3,75%	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3,00%
Omessa presentazione della Dichiarazione art. 13 comma 1 lett. c)	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

Ammortizzatori sociali (articolo 1, commi 30-33 e 36). Rifinanziati anche per il 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. Disco verde anche (sempre per il 2011) all'erogazione da parte dell'Inps di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o licenziati a causa della crisi.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 25). Arriva un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia-Istruzione). Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non occorre alla formazione del reddito e (soprattutto) non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Specifica importante: il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione.

Detassazione premi di produttività (articolo 1, comma 47). Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. L'agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 prevede già anche uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro. Se il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore deve presentare una attestazione ad hoc del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di euro

Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16). Si interviene sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l'utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa. A partire dal 1° gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un'imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.

Regime Iva per le cessioni di immobili (articolo 1, comma 85). Si interviene sul regime Iva per le cessioni di fabbricati: viene disposta l'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta. In particolare viene stabilito che non sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione prestata.

Studio Associato
COMES

ASSOCIATI :

PAOLO DAL MONICO, dottore commercialista, revisore contabile
GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA
TEL. 0444/964466
FAX 0444/564988 E-Mail: info@studiocomes.eu
Codice Fiscale e Partita Iva 02130770247